

REGOLAMENTO GIUSTIZIA SPORTIVA

Art.1: Premessa

Agli effetti della presente Normativa, il termine “Arbitro” deve intendersi riferito anche ai Giudici di Gara e a chiunque demandato da un Ente (previo regolare Tesseramento), svolga Attività Tecnica per la Direzione di Incontri Sportivi, o vigili sul giusto andamento della Manifestazione Sportiva (Delegato sul campo).

Art.2: Ruolo dell'Arbitro

Le Gare che si svolgono sotto la giurisdizione A.C.S.I. sono dirette da Arbitri, abilitati attraverso Corsi di Formazione per il conseguimento delle finalità educative che l'Ente si prepone.

Art.3: Rapporto Arbitrale

Alla fine di ogni gara gli Arbitri redicono il Rapporto di Gara, strumento principale e fonte privilegiata di prova, ma che, non costituisce esclusivo strumento di accertamento della verità e delle circostanze di verifica dei fatti per l'organo giudicante, il quale potrà disporre ogni indagine ritenuta utile ai fini di giustizia.

Art.4: Irrilevanza della Mancata conoscenza

L'ignoranza dello Statuto, delle norme associative, dei regolamenti tecnici, della strutturazione delle varie manifestazioni sportive e di ogni altra disposizione vigente, non può essere invocata in alcun caso a propria discolora.

Art.5: Elenco Sanzioni Disciplinari

Le Società sono punibili con una o più delle seguenti SANZIONI:

- a) Ammonizione (SANZIONE € 0,00)
- b) Ammonizione per proteste (SANZIONE € 10,00)
- c) Doppia Ammonizione = Espulsione (SANZIONE € 0,00)
- d) Espulsione Diretta (SANZIONE € 0,00)
- e) Espulsione Diretta per comportamento irrispettoso, violento o fallo di reazione (SANZIONE € 20,00 + €10,00 per ogni giornata fino a un massimo di 100.00€)
- f) Perdita della Gara a Tavolino (SANZIONE da € 25,00 a € 170,00)
- g) Esclusione dalla Manifestazione (Pagamento delle restanti gare previste dal Calendario e Perdita della caparra)
- h) Non assegnazione o revoca del titolo di vincitore della Manifestazione Sportiva
- i) Non ammissione o esclusione alla partecipazione alle Manifestazioni Sportive
- j) Consegna Distinta Giocatori in ritardo all'Arbitro (Vanno cons. 5' prima dell'inizio gara previsto dal Calendario Ufficiale) (SANZIONE € 0)
- k) Richiesta del COMPORTO, Ritardo per l'inizio gara di 5" dall'orario previsto dal Calendario Ufficiale (SANZIONE € 12,00 – 36,00) N.B. Il comportamento si può chiedere solo quando non vi è il numero legale per poter dare inizio alla gara.
- l) Compilazione Incompleta delle Distinta Giocatori (SANZIONE € 0)
- m) Compilazione delle Distinta Giocatori su modulo irregolare (SANZIONE € 12,00-136,00)
- n) Premesso che la squadra 1° Nominata deve fornire 2 palloni e la 2° Nominata 1 pallone: in totale 3 a disposizione per ogni gara. N. B Si può giocare solo con palloni ufficiali numero 4 a rimbalzo controllato per il calcio a 5 – e numero 5 ufficiali per il Calcio a 8.
- o) Mancata presentazione di una Squadra all'incontro previsto dal Calendario: Erogazione da parte della squadra rinunciataria di entrambe le quote direttamente trattenute dal deposito cauzionale. (SANZIONE € 100,00 per il calcio a 5- € 170,00 calcio a 8 alla squadra rinunciataria), per la squadra presente vittoria della gara a tavolino con risultato di 4 – 0 ed usufruirà dell'impianto Sportivo per il tempo di gara previsto dovrà versare solo 20 € per le spese arbitrali e di omologazione risultato.
- p) Illecito sportivo o posizione irregolare dei tesserati (SANZIONE € 12,00-136,00)
- q) Comportamento non regolamentare dei propri sostenitori (SANZIONE da € 6,00 a € 104,00)
- r) Mancanza delle Maglie o della numerazione su di esse (SANZIONE € 0)
- s) I dirigenti, calciatori e tesserati in genere sono punibili con una o più delle seguenti sanzioni:
 - 1) Ammonizione (solo per i calciatori e si sconta sul campo).
 - 2) Squalifica per una o più giornate di gara
 - 3) Squalifica a tempo
 - 4) Inibizione temporanea a svolgere ogni attività in seno all'A.C.S.I.

Art.6: Criteri d'irrogazione delle sanzioni

Nella determinazione delle sanzioni disciplinari l'organo giudicante dovrà tenere conto non soltanto della gravità oggettiva della violazione, ma anche delle circostanze di verificazione del fatto, del grado di colpa, delle condizioni individuali del punendo e dei suoi precedenti disciplinari.

Art.7: Riammissione

I soci delle Centro sportivo A.C.S.I. colpiti da provvedimenti disciplinari di durata superiore ad un anno potranno presentare istanza di riammissione, trascorso un anno dall'inizio della squalifica e purché sia stata scontata almeno la metà del provvedimento stesso.

L'istanza di riammissione è inoltrata al Comitato Locale di competenza che esprimerà il proprio parere entro quindici giorni dalla data di presentazione.

All'istituto della riammissione si potrà ricorrere una sola volta.

Art.8: Squalifiche per i tesserati F.I.G.C.

Limiti di tesseramento per i partecipanti ai campionati Maser League

Saranno ammessi senza limitazioni di numero le seguenti categorie di tesserati FIGC: Calcio a 5 serie D e C2. Calcio a 11 dalla terza alla prima categoria compresa. Non saranno ammessi giocatori tesserati FIGC al di fuori di queste categorie. Sono esenti da queste limitazioni di categoria giocatori svincolati per l'anno in corso (solare e/o stagionale). Sono esenti i tesserati FIGC che rivestono ruoli diversi dal giocatore (arbitri, allenatori, ecc.). I giocatori fuori categoria saranno estromessi dalle manifestazioni A.C.S.I. e i giocatori in sovrannumero saranno sanzionati in entrambi i casi ci sarà la perdita a tavolino della partita in questione.

Titolo III- reclami

Art.9: Titolarità

- a) Sono legittimati a proporre reclamo le società ed i soci che abbiano interesse diretto al reclamo stesso.
- b) Avverso i provvedimenti adottati a carico delle Società Sportive è legittimato alla proposizione del reclamo il Presidente o un suo delegato. Avverso i provvedimenti adottati a carico dei soci sono legittimati sia i destinatari dei provvedimenti medesimi, sia le Società di appartenenza.
- c) Nei casi di illecito sportivo o di posizione irregolare di tesserati, sono legittimati a proporre reclamo anche terzi portatori di interessi indiretti, compreso l'interesse in classifica.
- d) I reclami proposti da Società o persone non legittimati sono inammissibili.
- e) Nei casi di illecito sportivo o di posizione irregolare di tesserati possono prendere i relativi provvedimenti direttamente gli Organi Competenti della Giustizia Sportiva A.C.S.I. senza bisogno che qualche diretto interessato abbia inoltrato relativo ricorso.

Art.10: Preannuncio reclamo: Entro 48 ore dal termine dell'incontro, il dirigente accompagnatore o il capitano della squadra che intenda inoltrare ricorso deve avvisare l'arbitro o un responsabile dell'organizzazione che intende inoltrare un reclamo scritto attinente l'incontro medesimo. Il successivo reclamo dovrà essere direttamente trasmesso all'organo giudicante entro 6 giorni partendo dal giorno successivo alla gara, con le modalità enunciate dall'Art.11, del presente regolamento.

Art.11: Contenuto e modalità di invio

- a) I reclami devono essere motivati, pena la loro inammissibilità.
- b) I reclami devono essere inviati agli organi competenti entro i termini fissati a mezzo lettera raccomandata o consegnati a mano in busta chiusa o mediante mail.

Art.12: Termini

I termini previsti per l'invio dei reclami sono perentori.

Qualora un termine di scadenza coincida con un giorno festivo, il termine stesso si intende prorogato al primo giorno non festivo successivo.

Ai fini della prova del rispetto del termine farà fede il timbro postale o il timbro dell'associazione o la data dell'invio della mail.

Art.13: Sanzioni disciplinari per le quali non è possibile inoltrare reclamo.

Non sono soggette a reclamo le seguenti sanzioni disciplinari:

- a) Le ammonizioni.
- b) Le ammonizioni con diffida.
- c) Le squalifiche fino a due giornate di gara.
- d) Le inibizioni temporanee fino a quindici giorni.
- e) Le ammende fino a €. 26,00.

Art.14: La non sanabilità delle irregolarità.

Le irregolarità procedurali che rendono inammissibile il reclamo non possono essere sanate mediante reclami e produzioni di atti in successive istanze.

Quindi il reclamo verrà archiviato senza esame per improcedibilità.

Art.15: Omologazione risultato

Quando viene presentato un preannuncio reclamo, seguito entro le 48 ore del giorno successivo dal reclamo (nelle modalità enunciate dall'Art.11 del presente regolamento), il risultato dell'incontro in oggetto non verrà omologato fino alla risoluzione della controversia.

Art.16: Contro deduzione e memorie illustrative

La controparte ha diritto di presentare all'organo giudicante, direttamente ovvero a mezzo lettera raccomandata o mail, le proprie contro deduzioni, entro un termine di due giorni dal avviso delle motivazioni del ricorso.

Art.17: Ritiro del reclamo

Le parti hanno diritto al ritiro del reclamo proposto, che produrrà la chiusura dei procedimenti, salvo che il giudice non intenda proseguire d'ufficio.

Il ritiro del reclamo proposto non ha comunque effetto nei casi di illecito sportivo e nei procedimenti per posizione irregolare dei tesserati.

Titolo IV- Amministrazione della giustizia sportiva

Capo a - norme procedurali generali.

Art.18: Efficacia del provvedimento

Il provvedimento disciplinare è immediatamente esecutivo ancorché avverso lo stesso sia stata interposta impugnazione.

Art.19: Decisioni e fonti di prova

Le decisioni dell'organo giudicante devono essere motivate e rese note a mezzo di comunicato ufficiale.

L'organo giudicante si avvarrà in forma privilegiata dei documenti ufficiali in suo possesso (rapporto degli arbitri o dei giudici di gara, degli eventuali guardalinee e commissari di campo), ma potrà prendere in considerazione le osservazioni scritte di cui all' **Art. 16**, presentati dalle parti interessate alla gara e disporre ogni accertamento ed indagine ritenuti utili ai fini di giustizia.

Art.20: Verbalizzazione degli atti istruttori

Di ogni attività di natura istruttoria eseguita dall'organo giudicante deve essere redatto un verbale da conservare agli atti fino alla fine della Stagione Sportiva in corso.

Capo b - gli organi giudicanti

Art.21: Giudice di primo grado

Nominato dal Consiglio Direttivo del Coordinamento Provinciale di PADOVA, giudica in prima istanza, su tutta l'attività della Sezione Calcio delle Province.

Art.22: giudizio di primo grado: procedimento

Il Procedimento di 1° grado è instaurato:

- a) D'ufficio, e si svolge sulla base dei Documenti Ufficiali (Rapporto Arbitro, Commissario, ecc.) e degli altri elementi di prova acquisiti.
- b) Su reclamo di parte, che deve essere preannunciato (OBBLIGATORIAMENTE) all'Arbitro della gara nello stesso momento, e poi inviato al Giudice Sportivo a mezzo raccomandata o mail entro le 6 giorni del giorno successivo a quello in cui si è svolta la gara.

Art.23: Principio della Difesa

L'Organo Giudicante di primo grado deve dare comunicazione alle parti interessate, se lo richiedono, del giorno e l'ora in cui sentire le loro ragioni per poterle mettere a verbale, solo se si presume che il provvedimento stesso, comporti una sospensione dell'attività superiore a tre mesi.

Le parti interessate hanno il diritto di presentarsi, su appuntamento, per essere ascoltate in merito agli avvenimenti accaduti.

Art.24: Comunicazione dei Provvedimenti

I provvedimenti dovranno essere resi noti:

Mediante affissione del Bollettino Ufficiale che li contiene, in luogo ben visibile presso l'impianto sportivo Sport Team